# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 1381)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, BUZIO, TEDESCHI Franco, PORRO e MAROTTA

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1973

Estensione dell'assegno speciale in lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore dei grandi invalidi ascritti al n. 2 della lettera A-bis della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni

Onorevoli Senatori. — Con la legge 18 maggio 1967, n. 318, agli invalidi di guerra affetti da « alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo — oltre che incapace a qualsiasi lavoro — socialmente pericoloso e da richiedere, quindi, l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati », già ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venne attribuito, con il trattamento della prima categoria, l'assegno di superinvalidità più favorevole di cui alla lettera A-bis, n. 2, della nuova tabella E.

Lo stesso trattamento fu attribuito ai cennati neuropsichici dimessi dagli ospedali con l'autorizzazione del tribunale, ed affidati — ancorchè socialmente pericolosi — alla custodia e vigilanza della famiglia.

Con successiva legge — che ha riordinato la materia pensionistica di guerra (18 marzo 1968, n. 313) — fu perfezionata la tabella E di superinvalidità, ascrivendo alla già indicata lettera A-bis i ciechi bilaterali in precedenza fruenti del trattamento economico corrispondente alla lettera B.

Sostanzialmente, i provvedimenti legislativi suindicati riconobbero ai ciechi di guerra ed ai malati mentali manicomiati, o dimessi perdurando la loro pericolosità sociale, la stessa — anche se per diversa motivazione — incapacità di vita di relazione e sociale.

Tale equilibrio, acquistato dopo decenni dal secondo conflitto mondiale, è stato poi notevolmente scosso, a danno dei neuropsichici, allorchè, con la legge 18 ottobre 1969, n. 751 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 dell'8 gennaio 1969) fu concesso un assegno speciale annuo di 1.200.000 lire dal 1º gennaio 1969 ai ciechi ed ai paraplegici ascritti, rispettivamente, al n. 1 e al n. 3 della lettera A-bis della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Da quanto sopra schematicamente esposto scaturisce l'esigenza di provvedere alla perequazione del trattamento economico complessivo di tali malati estendendo loro, a far tempo, ovviamente, dalla stessa data di decorrenza 1° gennaio 1969, l'assegno speciale di lire 100 mila mensili già attribuito dalla legge n. 751 del 1969 ai ciechi ed ai paraplegici.

Ne è conseguito il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione, non senza porre in evidenza

#### LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che il relativo onere è di circa 600 milioni di lire per gli anni 1969 e 1970 avendo riguardo all'esiguo numero dei destinatari di questo provvedimento (n. 500); tale maggiore onere è destinato a diminuire dall'anno 1971, considerato che con la legge 28 luglio 1971, numero 585, ai mentali dimessi dall'ospedale psichiatrico con l'autorizzazione del tribunale è stato attribuito un assegno speciale di lire 30.000 mensili dal 1º luglio 1971 elevato a lire 60.000 mensili dal 1º luglio 1972.

Appare di chiara evidenza, onorevoli senatori, l'ingiustificata ed iniqua discriminazione operata dalla suddetta legge n. 751 del 1969 nel contesto della stessa lettera A-bis di superinvalidità; lettera che al contrario, secondo l'intenzione del legislatore, doveva e deve riconoscere ai ciechi, folli di guerra e paraplegici — ancorchè per diversa e tremenda invalidità — la stessa impossibilità di vita di relazione, di rapporti umani e di libera attività sociale.

Per i neuropsichici è sufficiente, per rendersi esattamente conto della grave situazione loro e dei familiari, leggere le norme del codice civile, che stabiliscono gravi e dure limitazioni della libertà di questi malati, che non sono previste per altri cittadini.

### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Agli invalidi di guerra di prima categoria e provvisti dell'assegno di superinvalidità di cui alla lettera A-bis, n. 2, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è concesso un assegno speciale annuo di lire 1.200.000 a decorrere dal 1º gennaio 1969.

L'assegno speciale annuo di lire 720.000, previsto per gli ascritti alla lettera A-bis, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, resta assorbito nell'ammontare stabilito dal primo comma del presente articolo.

# Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per gli anni 1969 e 1970 ed in lire 400 milioni per i successivi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.